



SCHEMA DI CONTRATTO

REVISIONE DEL 14.04.2026

Allegato n. 2 al Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CREDITI MS AZURE E SERVIZI CORRELATI DI SUPPORTO

- 1. CPV 48517000-5 Pacchetti software IT**
- 2. CPV 72510000-3 Servizi di gestione connessi all'informatica**
- 3. CPV 48517000-5 Pacchetti software IT**

CIG: BADCEI3D9I

CUP: F89J25001510002



SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma in Via Marco Aurelio n. 26/A – 00184, partita IVA n. 05950941004, nella persona di _____ in qualità di _____

E

la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE _____ (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in _____, codice fiscale n. _____, in persona del suo rappresentante legale _____;

PREMESSO CHE

- Lazio Innova intende affidare l’incarico per l’appalto relativo alla fornitura di crediti MS Azure e servizi correlati di supporto;
- il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG: BADCEI3D91) ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice);
- il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. ____ del __.__.____ e sul sito informatico di Lazio Innova dal __.__.____;
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di __/100, con un’offerta economica pari ad Euro __, __ al netto dell’IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera “**A**” e che forma parte integrante del presente Contratto;
- le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato n. I del Disciplinare di gara, che si allega sub lettera “**B**”), e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “**C**”, che formano parte integrante del presente Contratto.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:

- **“Contratto”** si intende il presente documento;
- **“Parti”** si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente
- **“Allegati”** si intendono gli allegati al presente contratto:
 - Offerta economica del Prestatore (Allegato **“A”**).
 - Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato **“B”**).
 - Offerta tecnica del Prestatore (Allegato **“C”**).
 - tutti gli atti della procedura di gara.

Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati

2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l'allegato **“A”** (Offerta economica del Prestatore), l'Allegato **“B”** (Disciplinare di gara e suoi allegati) e l'Allegato **“C”** (Offerta tecnica del Prestatore).

Art. 3 - Norme regolatrici dell'appalto

3.1 L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

1. dal presente contratto;
2. dalle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal Codice;
4. dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (**“GDPR”**);
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;

9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Art. 4 - Oggetto e finalità del Contratto

4.1 Il presente contratto disciplina la prestazione, da parte del Prestatore, della fornitura di crediti MS Azure e dei servizi correlati di supporto, secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

Art. 5 - Condizioni di esecuzione

5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant'altro sia necessario per l'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte.

Art. 6 - Durata e decorrenza

6.1 La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dall'erogazione dei crediti.

L'erogazione dei crediti Azure dovrà essere attivata entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto.

Art. 7 - Modifiche del contratto

7.1 Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.

Art. 8 - Importo contrattuale

8.1 Il corrispettivo omnicomprensivo è di **Euro** _____ (_____)
oltre IVA, come per legge, pari all'importo offerto dal Prestatore.

8.2 Il prezzo si intende omnicomprensivo e al netto della sola IVA.

8.3 Il corrispettivo si intende imm modificabile per tutto il periodo di validità del presente Contratto salvo quanto indicato all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

8.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto in quanto trattasi di servizi erogati esclusivamente in modalità telematica remota.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

9.1 La fatturazione dei corrispettivi contrattuali dovrà svolgersi sulla base delle seguenti modalità:

~~canone bimestrale di € _____, a partire dal bimestre successivo all'erogazione dei crediti.~~

- canone anticipato su base annuale

Il pagamento **di tutti gli importi è degli importi dell'annualità successiva sarà** subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte del Prestatore dei relativi servizi, secondo le specifiche dell'offerta tecnica, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

9.2 Lazio Innova quale società iscritta nell'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni" è soggetta alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" pubblicato sulla GU n. 118 del 22-5-2013.

La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco: 2IKBER.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972". Si specifica che ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 13 luglio 2018, dal 14 luglio, la "scissione dei pagamenti" non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a

ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Lazio Innova effettuerà il versamento dell'importo al netto dell'Iva, essendo tenuta essa stessa a versare all'Erario l'Iva sulla fattura acquisti. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.

Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato al successivo art. 10.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediante Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univo su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:

- CIG: BADCEI3D9I;
- nr. protocollo e data del contratto;
- codice commessa: _____;
- estremi bancari necessari per l'effettuazione del pagamento.

L'assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.

9.3 I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accredito in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.

Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.

9.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria e dalle società Mandanti, ciascuna per la quota di propria spettanza e saranno dalle stesse trasmesse a Lazio Innova.

Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria e delle società Mandanti.

9.5 L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente Contratto sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

9.6 Resta inteso che sull'importo netto progressivo delle prestazioni e delle corrispondenti fatture, così come disciplinato all'art. 11 comma 6 del Codice, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", e s.m.i..

A tal fine l'Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è: BADCEI3D91.

Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.

10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

- codice IBAN _____ conto corrente intrattenuto presso _____

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:

_____ nat__ a _____ il _____, C.F.
_____.

10.3 La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

10.4 E' altresì onere del Prestatore inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:

- nel contratto di mandato in caso di R.T.I.;

- negli eventuali contratti di subappalto.

Lazio Innova verificherà che nei contratti di mandato sottoscritti in caso di RTI e nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.

10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 - Cauzione definitiva

11.1 A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, il Prestatore, ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 del Codice, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n. _____ emessa da _____ in data _____ pari ad euro _____

11.2 Lo svincolo del 80% dell'importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 12 - Adeguamento del corrispettivo

12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immutabile per tutta la validità del presente Contratto, salvo quanto indicato al precedente art. 8.3.

Art. 13 - Personale

13.1 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto per Lazio Innova è _____ (Pec _____).

13.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un "Responsabile Operativo" autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi, assumendo la responsabilità dell'operato.

Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:

- per Lazio Innova: _____ (email: _____; nr. telefono: _____).

- per il Prestatore: _____ (email: _____; nr. telefono: _____).

Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi

14.1 I servizi di cui all'art. 4 saranno erogati secondo le modalità indicate all'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 15 - Vigilanza

15.1 Nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell'esecuzione.

15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell'esecuzione.

Art. 16 - Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

16.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

16.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

16.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

16.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

16.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

16.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne' questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

16.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).

Art. 17 - Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità

17.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy e delle linee guida privacy del 24 maggio 2019 e ss.mm.ii., del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito www.lazioinnova.it, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Innova potrà revocare il Contratto. In tal caso Lazio Innova sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.

Art. 18 - Dichiarazioni di garanzia

18.1 Il Prestatore si impegna:

- a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi

controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell'ambito del presente Contratto;

- ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all'uso di tali metodi, dispositivi e materiali.

18.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.

18.3 Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 - Efficacia del Contratto

19.1 Il presente Contratto è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, ad intervenuta verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del Codice, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28.

Art. 20 - Riservatezza

20.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia di privacy dal Reg. UE 2016/679, dal D.lgs. 196/03 s.m.i. e dalle altre disposizioni di settore.

20.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.

20.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Contratto.

Art. 21 - Subappalto e divieto di cessione del Contratto

21.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l'esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato dall'art. 119 del Codice.

21.2 Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti negli artt. 94-95-96-97-98 del Codice.

21.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

21.4 Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

21.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

21.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

21.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21.8 Lazio Innova provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.

21.9 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

21.10 È fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dell'attività affidata.

21.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Innova per qualsiasi attività subappaltata.

21.12 In base a quanto disposto dal citato art. 119 del Codice che si intende integralmente richiamato, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

21.13 In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Art. 22 - Domicilio legale

22.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in _____.

Art. 23 - Recesso

23.1 E' facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.

23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

23.3 L'indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.

23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all'ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Contratto sino alla data di recesso.

23.5 Conformemente a quanto previsto dall'art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.

Art. 24 - Penali e risoluzione

24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall'Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.

In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, Lazio Innova, per ogni giorno di ritardo avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo del presente contratto.

Le penali saranno trattenute da Lazio Innova in sede di pagamento delle fatture relative al bimestre mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotte dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente l'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Innova ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorché il

Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l'esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.

Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa verifica di conformità, salvo risarcimento dei danni che Lazio Innova dovesse subire in conseguenza dell'inadempimento del Prestatore.

Art. 25 - Inadempienze e responsabilità

25.1 Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell'altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.

A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:

- frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all'esercizio del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione;
- violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 - Forza maggiore

26.1 Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

27.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

27.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 - Clausola risolutiva

(Da applicarsi solo in caso di sottoscrizione del contratto in pendenza del rilascio da parte della prefettura della certificazione antimafia)

28.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Innova ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.

28.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del Contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

28.3 Il Contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.

28.4 In tali ipotesi il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

29.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD" o "GDPR"), del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), delle linee guida e delle note del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB") e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni normative applicabile alle comunicazioni e diffusioni a terzi dei dati personali ed eventualmente particolari presenti nelle banche dati.

29.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce all'altra che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto saranno svolti in piena conformità ai principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, che i trattamenti di dati sottesi ai servizi si fondano su idonee basi giuridiche ai sensi dell'art. 6 del GDPR, che gli interessati sono stati debitamente informati circa i trattamenti che li riguardano e che sono applicate misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 del GDPR adeguate a ciascun contesto di trattamento. Inoltre, ciascuna

Parte garantirà all'altra, su richiesta, l'assistenza e il supporto necessari affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

29.3 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

29.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi dei titolari del trattamento e dei responsabili della protezione dati (DPO), eventualmente nominati, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

29.5 Fermo tutto quanto sopra, ciascuna Parte mantiene la piena ed esclusiva responsabilità circa i trattamenti di dati personali di cui la stessa è titolare sottesi all'esecuzione del presente Contratto, manlevando e tenendo indenne l'altra da qualsiasi danno, pretesa, spesa o conseguenza relativi all'inottemperanza alla suddetta normativa.

29.6 Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto dovessero comportare il trattamento di dati personali compiuto da una Parte per conto dell'altra, le Parti collaboreranno in buona fede per la stipula e la sottoscrizione, prima dell'inizio delle attività di trattamento in oggetto, di una nomina / accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, par. 3 del GDPR. Nell'eventualità in cui sia il Prestatore a compiere attività di trattamento per conto di Lazio Innova, quest'ultima potrà agire, a seconda dei casi, come titolare del trattamento ovvero come responsabile della Giunta della Regione Lazio, in forza della deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 30 novembre 2022, n. 1114 pubblicata sul BURL N.100 del 6 dicembre 2022 e successive disposizioni e istruzioni. In tal caso, il Prestatore potrà essere nominato come sub-responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Giunta della Regione Lazio, con un atto che contenga le stesse regole e istruzioni sulla protezione dei dati che la Giunta della Regione Lazio, in qualità di titolare del trattamento, impone a Lazio Innova.

29.7 In ogni caso, nell'esecuzione del presente Contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione del Contratto, dati personali oggetto dei presenti trattamenti. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del Contratto con Lazio Innova.

Art. 30 - Proprietà della documentazione e dei materiali

30.1 La documentazione, i report, gli elaborati e, in generale, ogni materiale tecnico o descrittivo predisposto dal Prestatore – ad esclusione dei prodotti software di mercato e dei relativi diritti ad essi connessi – sono di esclusiva proprietà di Lazio Innova, che potrà utilizzarli liberamente.

30.2 Restano esclusi dalla titolarità di Lazio Innova tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti software di mercato, ai servizi Microsoft Azure e ai prodotti del produttore originale, che restano del rispettivo proprietario.

30.3 Il Prestatore fornirà a Lazio Innova tutta la documentazione necessaria per l'uso dei materiali predisposti e sottoscriverà quanto necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso.

30.4 In caso di inadempimento, Lazio Innova potrà dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva ogni ulteriore tutela.

Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore

31.1 Il Prestatore assume ogni responsabilità per l'uso di prodotti software o soluzioni tecniche che violino diritti di brevetto o d'autore e garantisce la legittima rivendita e utilizzazione delle licenze Microsoft Azure.

31.2 Qualora terzi agiscano contro Lazio Innova per violazioni di diritti, il Prestatore manleverà integralmente la società, sostenendo danni, spese legali e ogni altro onere.

31.3 Lazio Innova informerà tempestivamente il Prestatore delle iniziative giudiziarie; in caso di difesa congiunta, il Prestatore potrà nominare un proprio legale.

31.4 Se la pretesa del terzo risulta fondata, Lazio Innova potrà risolvere il Contratto recuperando quanto corrisposto, salvo equo compenso per l'uso già avvenuto, salvo che il Prestatore ottenga autorizzazione all'uso senza oneri per Lazio Innova.

Art. 32 - Varie

32.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l'eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.

32.2 Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.

32.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all'esecuzione del presente Contratto, dovrà essere effettuata mediante pec all'indirizzo:

Per Lazio Innova: _____

Per il Prestatore: _____

Art. 33 - Foro Competente

33.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Lazio Innova

Per il Prestatore

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:

9. (Fatturazione e pagamenti); 15. (Vigilanza); 16. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); 18. (Dichiarazioni di garanzia); 19. (Efficacia del Contratto); 20. (Riservatezza); 23. (Recesso); 24. (Penali e risoluzione); 25. (Inadempienze e responsabilità); 26. (Forza maggiore); 27. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 28. (Clausola risolutiva); 29. (Trattamento dati - consenso al trattamento); 30. (Proprietà della documentazione e dei materiali); 31. (Brevetti industriali e diritti d'autore); 32. (Varie); 33. (Foro Competente).

Per il Prestatore

Firmato digitalmente da:
Andrea Ciampalini
Data: 14/04/2026 11:35:53